



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

**DECRETO N. 0003185/DecA/157 DEL 29/12/2009**

---

**Oggetto:** Legge Regionale n. 3 del 14 aprile 2006 “Disposizioni in materia di pesca”, art.6 “Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche”. Programmazione delle risorse finanziarie ad integrazione della misura 3.5 – Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca) (Euro 800.000 - Capitolo SC06.1370 - UPB S06.05.002- CdR 00.06.01.09)

L'Assessore,

- VISTO** lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE** le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA** la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTE** le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA** la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;
- VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e in particolare l'art. 41 Progetti pilota;
- VISTO il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/06, relativo al Fondo europeo per la pesca (regolamento applicativo);
- VISTO il Programma operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;
- VISTO il Reg. (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca" e, in particolare, l'art.6 recante: "Interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTA la Deliberazione di Giunta n. 50/40 del 10.11.2009 concernente Modifica e integrazione della deliberazione n. 10/35 dell'11 febbraio 2009 recante "Presenza d'atto del Programma Operativo del Fondo Europeo della Pesca (FEP)



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007. Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi".

**CONSIDERATO** che, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e previste da un programma operativo e pertanto gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione tali contributi;

**CONSIDERATO** che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e facilitare l'erogazione delle risorse del Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri distinguono chiaramente i contributi finanziari per cofinanziare misure comunitarie nell'ambito del Fondo europeo per la pesca in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica;

**CONSIDERATO** che gli "orientamenti" richiamano alla necessità di garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in materia di controllo degli aiuti di Stato e di utilizzazione del Fondo europeo per la pesca e pertanto, le attività sovvenzionabili nell'ambito del Fondo europeo per la pesca possono essere ammesse a beneficiare di un aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1198/2006, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del contributo pubblico, e sempre che possano essere considerate compatibili alla luce di quanto disposto al punto 4 degli stessi "orientamenti" che, a sua volta rimanda al punto 2.2;

**VISTO** il punto 2.2 degli "orientamenti" secondo cui « gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni fissate da uno dei regolamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che si applicano al settore della pesca;

**RICHIAMATO** l'articolo 21 del Reg. (CE) n. 736/2008 per cui gli aiuti per Progetti pilota sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché:

- a) tali aiuti soddisfino le condizioni di cui agli articoli 36 e 41 del regolamento (CE) n. 1198/2006 e all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 498/2007; e
- b) il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006;

**CONSIDERATA** la necessità di armonizzare la programmazione delle risorse finanziarie regionali con gli interventi previsti dal Piano Operativo del FEP, rafforzando in particolare la dotazione finanziaria della misura 3.5 Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06) al fine di garantire l'attuazione degli interventi ritenuti prioritari dall'Amministrazione regionale individuati con Deliberazione di Giunta n. 50/40 del 10.11.2009;

**RITENUTO** di dover provvedere al rafforzamento della dotazione finanziaria prevista per l'attuazione degli interventi della misura 3.5 Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06), in considerazione della priorità di attuazione delle misura e dell'esiguità delle risorse finanziarie disponibili - pari al 15% della dotazione finanziaria prevista per l'intero periodo di programmazione (euro 747.297) - così come disposto con la Deliberazione di Giunta n. 50/40 del 10.11.2009;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale della Pesca nella seduta del 28 luglio 2009 in merito alla programmazione delle risorse finanziarie regionali di cui all'art. 6 della Legge Regionale n.3/2006;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

#### DECRETA

- ART.1 Agli oneri finanziari derivanti dal rafforzamento della dotazione finanziaria prevista per l'attuazione degli interventi della misura 3.5 Progetti pilota (art. 41 Reg. CE 1198/06), si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nel Cap. SC06.1370 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09 "Trasferimenti ad ARGEA per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche" di cui all'art. 6 della Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, fino alla concorrenza di Euro 800.000,00.
- ART.2 Di individuare, nell'ambito dell'attuazione della misura 3.5 Progetti pilota, le seguenti linee di intervento ritenute di maggiore interesse per l'Amministrazione regionale per fini gestionali:
- sperimentazione di sistemi di pesca a "basso impatto ambientale" (quali i FADS) o innovativi per la flotta peschereccia della Sardegna, al fine di permettere la ricostituzione delle risorse della piattaforma continentale, di incentivare la riconversione delle imbarcazioni di piccole dimensioni che esercitano lo strascico sottocosta e di consentire la diversificazione del prelievo verso risorse poco sfruttate.
  - sperimentazione di materiali biodegradabili per la costruzione di attrezzi da pesca, al fine di limitare l'impatto sull'habitat marino e, in particolare, l'inquinamento ecologico e la pesca fantasma; unitamente alla promozione di progetti di "bonifica" dei fondali da inquinanti di varia natura e dalle "reti fantasma", volti a recuperare gli habitat naturali e le relative risorse, da realizzare con il coinvolgimento degli operatori del settore, in un'ottica di sensibilizzazione alla salvaguardia ambientale;
  - sperimentazione di progetti finalizzati alla riduzione dei rigetti in mare anche attraverso: la valorizzazione del "pesce povero" ed il



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

conseguente adattamento della cultura gastronomica locale; l'utilizzo delle specie di scarso valore commerciale o di quelle che vengono attualmente rigettate in mare per la produzione di farine e mangimi da utilizzare per l'acquacoltura;

- sperimentazione di piani di ripartizione dello sforzo di pesca, con particolare riferimento:
  - all'allontanamento della pesca a strascico oltre le 6 miglia o oltre la batimetrica dei 200 m, allo scopo di verificare i benefici a livello biologico, economico e ridurre la conflittualità tra sistemi di pesca;
  - alle specie che necessitano di particolari misure gestionali (quali riccio di mare, cicala, polpo, etc.) al fine di garantirne uno sfruttamento sostenibile, attraverso il prelievo differenziato per specifiche zone di pesca e commisurato alla consistenza delle singole risorse certificata dalla ricerca scientifica;
- verifica dell'impatto e della selettività di sistemi di pesca tradizionali per la valorizzazione e l'eventuale ripristino di vecchi mestieri;
- sperimentazione di tecnologie innovative e di deterrenti che consentano di limitare l'impatto dei cetacei sull'attività di pesca;

ART. 2 Di dare mandato al Servizio Pesca affinché attivi i provvedimenti di competenza per il trasferimento delle risorse finanziarie ad Argea Sardegna.

ART. 3 1. Il Servizio regionale competente provvede all'eventuale notifica della misura di aiuto agli organi comunitari.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

L'Assessore

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

**L'Assessore**

Andrea Prato